

# Ordinary Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 Mediatori di assicurazione - Il contributo al Fondo di garanzia per i
- 4 Promotori finanziari - Le regole antiriciclaggio
- 4 Start up - Raccolta on line di capitali da parte delle

## Prassi

- 5 Pratiche ComUnica - La procura speciale
- 5 La legge antiusura
- 5 I contributi dovuti dalla società tra professionisti
- 6 Operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro
- 6 OICR e CONFIDI - trattamento fiscale
- 6 Detrazione del 50% per l'acquisto di mobili - indicazioni
- 6 Deducibilità contributi ai consorzi obbligatori - Rapporti tra l'IMU e le imposte sui redditi
- 7 Garanzie, reale o personale, formata per corrispondenza ed enunciata in atti giudiziari
- 7 Deposito PEC delle imprese individuali al registro delle imprese - Bollo
- 7 Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Ritenute d'acconto
- 8 Causale contributo Ente Mutualistico Bilaterale Contrattuale Nazionale per il Turismo e Servizi
- 8 Studi di settore - Accesso al regime premiale per il periodo d'imposta 2012
- 8 Convenzioni contro le doppie imposizioni - Pronti i nuovi modelli
- 8 Cambio valute di giugno 2013
- 8 Regime fiscale dei rimborsi spese - Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
- 9 Causale contributo Ente Bilaterale ENFEA Ente Nazionale per la Formazione e l'Ambiente
- 9 Radiotaxi - Applicazione dell'aliquota Iva del 4%
- 9 Redditi di lavoro dipendente all'estero - Riduzione imposta estera
- 9 Studi di settore nel 2012 - Le novità
- 10 Sisma maggio 2012 - Entro il 31 ottobre le domande per il finanziamento agevolato
- 10 Causale contributo dell'Ente Bilaterale, Nazionale per l'Artigianato e il Terziario
- 10 Novità dal sito dell'Agenzia

# Ordinary Assist

## Dottrina

- |    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| 11 | Le cessioni intracomunitarie                               |
| 11 | La normativa della società tra professionisti              |
| 11 | Le norme che regolano le società a partecipazione pubblica |
| 12 | Modello 770 semplificato                                   |
| 12 | Il ricorso in Commissione Tributaria                       |

# Ordinary Assist

| NORMATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Mediatori di assicurazione - Il contributo al Fondo di garanzia per i</b></p> <p>Stabilito per il 2013, il contributo che i mediatori di assicurazione e di riassicurazione devono versare al Fondo di garanzia. Il contributo è pari allo 0,08 % delle provvigioni acquisite dai mediatori nel corso dell'anno 2012. I mediatori, entro il 31/7/13 devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare il versamento;</li> <li>• trasmettere al Fondo una dichiarazione attestante le provvigioni acquisite nel 2012.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><i>Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 19/06/13 (G.U. n.152 dell' 1/07/13)</i></p> |
| <p><b>Promotori finanziari - Le regole antiriciclaggio</b></p> <p>Pubblicata in consultazione la bozza di Delibera recante "Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell'art.7, co.2, del D.Lgs. n.231/07".</p> <p>Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 15/9/13 al seguente indirizzo:</p> <p><b>C O N S O B</b><br/> <b>Divisione Strategie Regolamentari</b><br/> <b>Via G. B. Martini, n. 3</b><br/> <b>00198 ROMA</b></p> <p>I promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art.31 del TUF sono destinatari degli obblighi previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La Consob, con il documento in consultazione, intende emanare una disciplina "minimale", finalizzata a stabilire che i promotori finanziari debbono osservare pienamente, ai fini degli adempimenti connessi agli obblighi di adeguata verifica della clientela, le misure, le modalità e le procedure interne previste dagli intermediari, per i quali prestano la propria attività.</p>                                                                                                                                                          | <p><i>Consob, comunicato pubblicato sul sito il 15/07/13</i></p>                              |
| <p><b>Start-up - Raccolta on line di capitali da parte delle</b></p> <p>Pubblicato il regolamento in materia di "Raccolta di capitali di rischio da parte di imprese <i>start-up</i> innovative tramite portali <i>on line</i>".</p> <p>Il Decreto Crescita bis del 2012 ha, tra l'altro, introdotto nel TUF i seguenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50-<i>quinquies</i> - Gestione di portali per la raccolta di capitali per le <i>start-up</i> innovative;</li> <li>• 100-<i>ter</i> - Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali,</li> </ul> <p>disciplinando la possibilità per le imprese di raccogliere capitali di rischio per il tramite della rete <i>internet</i> svolgendo un appello al pubblico risparmio rivolto a un elevato numero di destinatari che nella prassi effettuano investimenti di modesta entità (<i>equity crowdfunding</i>). La Consob è stata delegata ad adottare con il Regolamento le relative disposizioni di attuazione.</p> <p>Il regolamento, composto da 25 articoli, è suddiviso in 3 parti concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le disposizioni generali;</li> <li>• il registro e la disciplina dei gestori di portali;</li> <li>• la disciplina delle offerte tramite portali.</li> </ul> | <p><i>Consob, delibera del 26/6/13 (G.U. n. 162 del 12/07/13)</i></p>                         |

# Ordinary Assist

## PRASSI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pratiche ComUnica - La procura speciale</b></p> <p>Per la presentazione di pratiche di Comunicazione Unica la CCIAA di Milano ha reso disponibile un nuovo modulo per la procura speciale. La nuova procura, che sostituisce le precedenti versioni non più utilizzabili, consente all'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di eleggere domicilio presso l'intermediario per ricevere al suo indirizzo PEC tutte le comunicazioni;</li> <li>• di ricevere a quell'indirizzo PEC la notifica di eventuali sanzioni amministrative (per ora limitatamente agli adempimenti REA);</li> <li>• di ricevere presso l'incaricato la notifica delle eventuali sanzioni alla società, come obbligato in solido (se la procura è sottoscritta dal legale rappresentante della società).</li> </ul> <p>Con il nuovo modello di procura l'incaricato procederà direttamente al pagamento delle sanzioni, permettendo al Registro Imprese di trattenere quanto dovuto, attraverso la piattaforma dei pagamenti elettronici presente nella ComUnica, ed evitando in questo modo di dover compilare bollettini di conto corrente postale e dover inoltrare la documentazione di avvenuto versamento via PEC o fax.</p> | <p><i>Registro delle imprese - Camera di commercio di Milano, pubblicato sul sito internet l'1/7/13</i></p> |
| <p><b>La legge antiusura</b></p> <p>Forniti chiarimenti in materia di applicazione della L. n.108/96 che ha introdotto un limite, il cui superamento determina un caso di usura, ai tassi effettivi sulle operazioni di finanziamento. I tassi soglia non sono fissati dalla Banca d'Italia.</p> <p>Il limite - determinato in base a un automatismo stabilito dalla legge, a partire dai tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - è pari al tasso medio segnalato dagli intermediari aumentato di 1/4, cui si aggiungono 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.</p> <p>La verifica del superamento del limite nei singoli contratti di finanziamento e le conseguenti valutazioni, sotto l'aspetto civile e penale, competono all'Autorità giudiziaria.</p> <p>La banca d'Italia segnala a quest'ultima gli aspetti di possibile rilevanza penale riscontrati nell'esercizio dell'attività di vigilanza.</p>                                                                                                                                                 | <p><a href="#"><u>Banca d'Italia, nota pubblicato sul sito il 3/07/13</u></a></p>                           |
| <p><b>I contributi dovuti dalla società tra professionisti</b></p> <p>Chiarimenti circa i contributi dovuti dalle Società tra professionisti. Le STP iscritte nella sezione speciale dell'Albo, istituita ai sensi dell'art.8 del D.M. n.34 dell'8 febbraio 2013, sono tenute al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del contributo annuale;</li> <li>• del contributo di iscrizione all'Albo professionale;</li> <li>• della tassa di concessione governativa.</li> </ul> <p>La quota del contributo annuale e del contributo di iscrizione è determinata dagli Ordini territoriali.</p> <p>La tassa di concessione governativa è dovuta ex art.22 della tariffa annessa al DPR n.641/72, per l'iscrizione negli albi per l'esercizio delle attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri, a fronte dell'adozione di atti e provvedimenti finalizzati all'accertamento dell'esistenza delle condizioni per l'iscrizione nell'albo.</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p><i>CNDCEC PO 161/2013 del 5/7/13 pubblicato sul sito dell'ODCEC di Milano il 10/07/13</i></p>            |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro</b></p> <p>Prorogato al 12/11/13 il termine per la comunicazione da parte degli operatori finanziari richiamati dall'art.7, sesto comma, DPR n.605/73, delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro 3.600 il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento n.80821 del 2/07/13</i></p> |
| <p><b>OICR e CONFIDI – trattamento fiscale</b></p> <p>Forniti chiarimenti sullo specifico trattamento fiscale (disciplinato dall'art.73 del Tuir) riservato agli Oicr e ai Confidi, con la precisazione che non si applica l'imposta sostitutiva del 12,5%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.43 del 2/07/13</i></p>      |
| <p><b>Oicr</b> - non possono essere considerati tra i soggetti che subiscono il prelievo dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n.239/96 (ossia tra i soggetti c.d. "nettisti"). Gli OICR che soddisfano i requisiti previsti dall'art.73 del Tuir, in quanto soggetti passivi dell'Ires, non possono essere considerati quali soggetti esenti dall'imposta in relazione al profilo soggettivo.</p> <p><b>Confidi</b> – hanno veste di enti commerciali di cui all'art.73 del Tuir e devono essere assoggettati al relativo regime sia sotto il profilo del trattamento tributario sia sotto quello degli adempimenti formali. Tuttavia, il reddito di impresa dei Confidi è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel Tuir medesimo (art.13, commi da 45 a 51, D.L. n.269/03). Tale regime fiscale non configura la sussistenza di un regime di esenzione dall'IRES né sotto il profilo soggettivo né sotto il profilo oggettivo.</p> |                                                                        |
| <p><b>Detrazione del 50% per l'acquisto di mobili - indicazioni</b></p> <p>In attesa di conoscere l'esatto contenuto dell'art.16, D.L. n.63/13 come risulterà dalla conversione in legge del decreto, attualmente all'esame del Parlamento, sono state fornite le prime indicazioni sulle modalità di esecuzione dei pagamenti. Chi esegue lavori di ristrutturazione di immobili residenziali ha diritto a una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili destinati all'arredo degli immobili su cui sono effettuati i lavori, con un tetto massimo di spesa di 10.000 euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><i>Agenzia delle Entrate, comunicato del 4/07/13</i></p>            |
| <p><b>Come avere diritto alla detrazione</b> - I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Quindi, nei bonifici dovranno essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;</li> <li>• il codice fiscale del beneficiario della detrazione;</li> <li>• il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
| <p><b>Deducibilità contributi ai consorzi obbligatori - Rapporti tra l'IMU e le imposte sui redditi</b></p> <p>Con l'introduzione, con decorrenza dall'1/1/12, dell'IMU che sostituisce l'IRPEF, la deducibilità dei contributi obbligatori dal reddito complessivo è possibile nei casi in cui, in assenza dell'IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo e sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale.</p> <p>Invece, per effetto del comma 1 dell'art.3 D.Lgs. n.23/11, il regime della cedolare secca, pur essendo sostitutivo dell'Irpef, è, comunque, un regime di tassazione non obbligatorio ma opzionale, e consente, quindi, al contribuente di comparare la convenienza del regime sostitutivo in parola rispetto a quello ordinario, che permette di fruire della citata deduzione.</p>                                                                                                                   | <p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.44 del 4/07/13</i></p>      |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>Quindi, l'opzione per il regime della cedolare secca preclude la fruizione della deduzione in commento, prevista dall'art.10, co.1, lett. a), del Tuir.</p> <p>Non rileva in senso contrario la previsione di cui all'art.3, co.7, D.Lgs. n.23/11, secondo cui si deve tenere conto del reddito assoggettato a cedolare secca al fine di verificare la spettanza di benefici fiscali o assistenziali, poiché tale disposizione intende evitare che derivino indebiti vantaggi per i contribuenti dall'assoggettamento del reddito alla cedolare secca in luogo del concorso alla formazione del reddito complessivo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| <p><b>Garanzie, reale o personale, formata per corrispondenza ed enunciata in atti giudiziari</b></p> <p>Per la giurisprudenza di merito e di legittimità, nell'ipotesi di fideiussione formata per corrispondenza enunciata in un atto giudiziario deve essere assoggettata ad imposta di registro "solo la somma risultante dal decreto ingiuntivo e non l'intero importo della fideiussione". Anche per l'Agenzia, la fideiussione formata per corrispondenza ed enunciata in un provvedimento giudiziario richiesto dal creditore a tutela del proprio diritto di credito, deve essere tassata (con l'aliquota dello 0,50%) limitatamente alla parte della stessa che, non avendo ancora trovato esecuzione, sia ancora espressiva di attuale capacità contributiva.</p> <p>L'importo coincide, in sostanza, con la parte di credito per la cui esecuzione è stato attivato il procedimento giudiziario e, quindi, con il valore del credito il cui pagamento sia stato "ingiunto" al debitore e al fideiussore tramite l'atto giudiziario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.46 del 5/07/13</i></p> |
| <p><b>Deposito PEC delle imprese individuali al registro delle imprese - Bollo</b></p> <p>Qualora la domanda di deposito dell'indirizzo di PEC venga presentata dalle imprese individuali contestualmente alla domanda di prima iscrizione al registro delle imprese, resta dovuta l'imposta di bollo prevista per l'adempimento "principale", di cui all'art.1, co.1-ter, della tariffa allegata al DPR. n.642/72.</p> <p>Qualora, invece, successivamente alla prima iscrizione, sia presentata la domanda contenente esclusivamente la comunicazione di indirizzo PEC, quest'ultima non dovrà essere assoggettata all'imposta di bollo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.45 del 5/07/13</i></p> |
| <p><b>Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Ritenute d'acconto</b></p> <p>Alcune banche applicano la ritenuta d'acconto prevista all'atto dell'accredito anche sui bonifici emessi nei confronti dei contribuenti rientranti nel c.d. "regime di vantaggio" di cui all'art.27, commi 1 e 2, D.L. n.98/11.</p> <p>I contribuenti che rientrano nel predetto "regime di vantaggio" e che risultano essere destinatari delle somme trasferite mediante tali bonifici, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d'acconto laddove abbiano rilasciato la prevista dichiarazione alla banca o all'ufficio postale presso il quale risultano correntisti.</p> <p>Tuttavia, con riferimento al periodo d'imposta 2012, si ritiene che dette ritenute, qualora siano state erroneamente operate e regolarmente certificate dal sostituto d'imposta (che le inserisce nel proprio modello 770), possano essere - in alternativa all'istanza di rimborso di cui all'art.38 del DPR n.602/73 - scomputate eccezionalmente nella dichiarazione Unico PF 2013. Nessuna apertura sulle ordinarie ritenute del 20% trattenute e versate per errore dal committente: il recupero delle stesse passa attraverso un'istanza di rimborso da presentarsi da parte del minimo.</p> | <p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.47 del 5/07/13</i></p> |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Causale contributo Ente Mutualistico Bilaterale Contrattuale Nazionale per il Turismo e Servizi</b></p> <p>Istituita la causale contributo "EBTS" per il versamento dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale E.M.B.P.T.S. - Ente Mutualistico Bilaterale Contrattuale Nazionale per il Turismo e Servizi, mediante modello F24.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.53 del 15/07/13</i></p>                                                      |
| <p><b>Studi di settore - Accesso al regime premiale per il periodo d'imposta 2012</b></p> <p>Sono stati individuati gli studi di settore la cui applicazione consente per il 2012 di accedere allo specifico regime premiale di cui ai commi da 9 a 13 dell'art.10, D.L. n.201/2011, applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi. Gli studi di settore sono stati indicati nell'allegato 1 al provvedimento.</p> <p>Nel caso in cui il contribuente interessato debba applicare 2 diversi studi di settore, per accedere al regime premiale è necessario che entrambi gli studi rientrino tra quelli previsti dal relativo allegato n.1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento n.82537 del 5/07/13</i></p>                                                  |
| <p><b>Convenzioni contro le doppie imposizioni - Pronti i nuovi modelli</b></p> <p>Pronti i nuovi modelli utilizzabili dai soggetti non residenti per ottenere il rimborso o l'esonero dall'imposta italiana, come previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall'Italia. Si tratta di redditi relativi a dividendi, interessi, canoni e altre tipologie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 84404 del 10/07/13</i></p>                                                |
| <p><b>Modalità d'invio dei modelli</b> – se usati ai fini dell'applicazione diretta dell'agevolazione prevista dalla specifica Convenzione, i modelli si presentano al soggetto italiano che corrisponde il reddito, cioè il sostituto d'imposta; mentre per i rimborsi devono essere indirizzati al Centro Operativo di Pescara, sede dell'Ufficio competente per i rimborsi ai soggetti non residenti. In entrambi i casi i modelli riportano l'attestazione di residenza fiscale rilasciata dall'Autorità fiscale estera.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
| <p><b>Cambio valute di giugno 2013</b></p> <p>Accertate per il mese di Giugno 2013 le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore della Direzione Centrale Normativa n.9611 del 10/07/13</i></p> |
| <p><b>Regime fiscale dei rimborsi spese - Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia</b></p> <p>L'Istituto può non assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all'art.25 del DPR n.600/73 i rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, nell'ipotesi in cui le spese stesse siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese. Detta soluzione, alle medesime condizioni, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dall'Istituto.</p> <p>La semplificazione opera anche per il percipiente, che non è tenuto a riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi.</p> <p>Ciò vale anche nel caso in cui gli <i>invited speakers</i> siano soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato.</p> <p>Detta semplificazione, invece, non è applicabile quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell'attività stessa. In tal caso, l'intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta, ai sensi dell'art.25 del DPR n.600/73.</p> <p>Rimane ferma la rilevanza dei costi per il committente, anche ai fini dell'Irap.</p> | <p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.49 dell'11/07/013</i></p>                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Causale contributo Ente Bilaterale ENFEA Ente Nazionale per la Formazione e l'Ambiente</b><br/>Istituita la causale contributo "ENFE" denominata "Ente Bilaterale ENFEA Ente Nazionale per la Formazione e l'Ambiente" per il versamento dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale ENFEA Ente Nazionale per la Formazione e l'Ambiente, mediante modello F24.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><i>Agenzia delle Entrate,<br/>risoluzione n.51<br/>del 15/07/13</i></p>  |
| <p><b>Radiotaxi - Applicazione dell'aliquota Iva del 4%</b><br/>L'aliquota Iva ridotta del 4 % di cui al numero 36 della tabella A, parte II, allegata al DPR n.633/1972, è applicabile alle prestazioni di servizio di radiotaxi rese mediante tecnologia GPRS/GSM in quanto riconducibili - sotto il profilo tecnico – alle prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa di cui all'art.5, co.2, del D.L. n.70/88.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><i>Agenzia delle Entrate,<br/>risoluzione n.50<br/>del 12 /07/13</i></p> |
| <p><b>Redditi di lavoro dipendente all'estero - Riduzione imposta estera</b><br/>La locuzione "reddito prodotto all'estero" contenuta nel comma 10 dell'art. 165 del Tuir non può che essere interpretata in conformità all'intero articolato normativo disciplinante, sotto profili diversi, l'istituto del <i>foreign tax credit</i> e, dunque, come riferita al reddito che, sebbene prodotto all'estero, è determinato secondo le regole proprie del Tuir. È stato ritenuto, quindi, più aderente al dettato normativo dell'art.165, co.10, Tuir, ai fini del calcolo dell'imposta estera detraibile, rapportare il reddito estero, determinato in misura convenzionale, al reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Agenzia delle Entrate,<br/>risoluzione n.48<br/>dell'8/07/13</i></p>  |
| <p><b>Studi di settore nel 2012 – Le novità</b><br/>Forniti chiarimenti sull'applicazione degli studi di settore e, in particolare, all'utilizzo degli stessi per il periodo d'imposta 2012.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><i>Agenzia delle Entrate, circolare<br/>n.23 del 15/07/13</i></p>        |
| <p>Con i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28/12/12 sono stati approvati 68 studi di settore che costituiscono la revisione di 69 studi precedentemente in vigore e riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le attività economiche del settore delle manifatture;</li> <li>• le attività economiche del settore dei servizi;</li> <li>• le attività professionali;</li> <li>• il settore del commercio.</li> </ul> <p><b>Studi su base regionale</b> - Illustrati anche i 5 studi di settore su base regionale, per cui si è fatto ricorso all'applicazione dei "modelli misti", modelli statistico-matematici che consentono l'analisi di informazioni in base alla componente territoriale.</p> <p><b>Sisma</b> - Per il 2012, viene meno l'obbligo di presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per i contribuenti con residenza o sede operativa in una delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 (Emilia Romagna, Veneto e Lombardia) che dichiarano come causa di esclusione il periodo di non normale svolgimento dell'attività.</p> <p><b>Correttivi</b> - Inoltre, per il periodo d'imposta 2012, gli studi relativi ai Trasporti con taxi e noleggio (VG72A), Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (VG68U), Altri trasporti terrestri di passeggeri (VG72B) sono interessati dall'applicazione dei correttivi specifici che tengono conto dell'incidenza dell'andamento dei prezzi dei carburanti.</p> |                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Sisma maggio 2012 - Entro il 31 ottobre le domande per il finanziamento agevolato</b></p> <p>Rideterminato al 31/10/13 il termine di presentazione della documentazione - utile per l'accesso al finanziamento agevolato per il pagamento, senza sanzioni, di imposte, contributi e premi per le somme dovute fino al 15/11/13 (art.6, comma 2, D.L. n.43/13). Sostituiti il modello di comunicazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione delle comunicazioni stesse, approvate con il precedente provvedimento del 16/5/13.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n.85616 del 12/07/13 (ripubblicato il 15/07/13 con sostituzione dell'allegato A)</i></p> |
| <p><b>Causale contributo dell'Ente Bilaterale, Nazionale per l'Artigianato e il Terziario</b></p> <p>Istituita la causale contributo "EBAT" denominata "Ente Bilaterale Nazionale per l'Artigianato e il Terziario – E.BI.N.AR.T. per il versamento dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale, Nazionale per l'Artigianato e il Terziario – E.BI.N.AR.T., mediante modello F24.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 52 del 15/07/2013</i></p>                                                                             |
| <p><b>Novità dal sito dell'Agenzia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aggiornamento software di controllo Irap 2013;</li> <li>• aggiornamento degli elenchi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al 5 per mille dopo i termini per l'iscrizione;</li> <li>• aggiornamenti delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e degli archivi del software di controllo;</li> <li>• nuovi modelli F24 telematici in vigore dall'1/7/13 e aggiornamento delle specifiche tecniche;</li> <li>• aggiornamento del servizio che consente il controllo delle partite Iva comunitarie</li> <li>• aggiornamento del software di compilazione e delle procedure di controllo dei modelli F24;</li> <li>• aggiornamento del software di compilazione Volture catastali (versione 1.1);</li> <li>• aggiornamento della guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico";</li> <li>• aggiornamento del software di compilazione dei Modd. AA7, AA9, ANR;</li> <li>• aggiornamento della 2° e 3° parte dell'Annuario del contribuente online;</li> <li>• aggiornamento dei software di compilazione e di controllo di Unico PF 2013;</li> <li>• aggiornamento della parte IV Annuario del contribuente online con i nuovi importi della tassa annuale sulle imbarcazioni;</li> <li>• aggiornamenti del software di compilazione (versione 2.5.6) e della procedura di controllo del Modello F24 (versione 3.0.6);</li> <li>• aggiornamento software Gerico 2013 (versione 1.0.3);</li> <li>• modello editabile per la richiesta tesserino/duplicato tessera sanitaria e la comunicazione della variazione dei dati.</li> <li>• software per la visualizzazione delle forniture relative ai versamenti mediante F24 (versione 2.1.5);</li> <li>• aggiornamento del software di compilazione "Siria" (versione 2.0.3) e procedura di controllo;</li> <li>• aggiornamento software di compilazione "Iris" (versione 2.0.4) e procedura di controllo;</li> <li>• aggiornamento delle specifiche tecniche di Unico Pf 2013;</li> <li>• aggiornamento del software di compilazione e procedura di controllo Denuncia imposta assicurazioni 2013 (versioni 1.0.3);</li> <li>• aggiornamento elenco delle banche convenzionate per il modello F24 on line;</li> <li>• questionario della consultazione pubblica sulla riforma della Costituzione;</li> <li>• 1° numero del 2013 dei Quaderni dell'Osservatorio – Appunti di Economia immobiliare;</li> <li>• aggiornamento modulistica per le biglietterie automatizzate e misuratori fiscali;</li> <li>• versioni inglese, spagnolo, francese, tedesco bilingue e sloveno bilingue del Modello AA4/8.</li> </ul> | <p><i>Agenzia delle Entrate, pubblicate su sito dall'1 al 15/07/13</i></p>                                                                        |

## Ordinary Assist

## DOTTRINA

**Le cessioni intracomunitarie**

Analizzate le disposizioni che consentono di qualificare una determinata operazione come cessione intracomunitaria non imponibile Iva. A tal fine, l'operazione deve soddisfare una serie di requisiti:

- deve intercorrere tra 2 operatori economici;
- deve trattarsi della cessione a titolo oneroso di un bene mobile materiale;
- deve comportare l'acquisizione o il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene medesimo;
- il bene ceduto deve essere spedito o trasportato in altro Stato comunitario.

Lo studio si è soffermato sulle modalità di prova di tali requisiti, considerato che in merito nulla specifica la Direttiva IVA. In particolare, è stata analizzata la questione della prova delle cessioni intracomunitarie, specie con riferimento al presupposto dell'effettiva uscita dal territorio italiano del bene ceduto, prendendo in considerazione gli orientamenti della giurisprudenza (comunitaria e nazionale) e le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Lo studio ha individuato, inoltre, alcuni comportamenti che le imprese che effettuano operazioni di questo tipo potrebbero adottare per prevenire o contrastare le contestazioni degli organi accertatori.

*Assonime,  
Circolare n.20  
dell'1/07/2013*

**La normativa della società tra professionisti**

Analizzate le disposizioni, di cui all'art.10, commi da 3 a 11, del D.L. n.183/11, con cui è stata introdotta nel nostro ordinamento la società tra professionisti. Il documento esamina gli aspetti civilistici della disciplina alla luce delle norme di dettaglio previste dal regolamento del Ministero della Giustizia (decreto n.34/2013).

*[CNDCEC, circolare pubblicata sul sito IRDCEC il 12/07/13](#)*

**Le norme che regolano le società a partecipazione pubblica**

Analizzate le disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica adottate con finalità di controllo e contenimento della spesa pubblica nel corso dell'ultimo anno, con particolare riferimento a:

- compensi degli amministratori con deleghe;
- retribuzioni dei dipendenti e i limiti alla costituzione di nuovi rapporti di lavoro;
- vincoli numerici alla composizione dei consigli di amministrazione;
- acquisti di beni e servizi;
- limiti all'utilizzo delle clausole arbitrali nei contratti di servizio.

Il documento ha esaminato, inoltre:

- l'obbligo, introdotto dall'art.4 del D.L. n.95/12 a carico delle Amministrazioni Pubbliche, di liquidare o privatizzare le società strumentali, salvo dimostrare che il ricorso al mercato sarebbe meno efficiente;
- il sistema di controlli che gli enti locali devono adottare, in base al D.L. n.174/12, sulle società non quotate partecipate; disciplina che, fino alla fine del 2013, si applica solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

*Assonime Circolare  
n.21 del 05/07/13*

# Ordinary Assist

## Modello 770 semplificato

In vista della scadenza per trasmissione telematica del modello 770/S/2013 (compensi erogati nel corso del 2012) da parte dei sostituti di imposta, fissata al 31/7/13, sono state illustrate, alla luce di alcuni chiarimenti dell'Agenzia, alcune disposizioni legislative che impattano sulla compilazione del modello.

**Contributo di solidarietà (art.2, co.2, D.L. n.138/11)** - fino al 31/12/13 sul reddito complessivo di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta; pertanto, il reddito imponibile Irpef deve essere esposto nel modello 770 al netto dell'importo del contributo.

**Agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli (art.3, L. n.238/10)** - nel modello deve essere indicato come reddito imponibile del lavoratore dipendente, rispettivamente, il 20% o il 30% dei redditi corrisposti; nelle annotazioni deve essere indicato l'ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell'ammontare erogato).

**Redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero (co.8-bis, art.51 del Tuir)** - deve essere indicata la retribuzione convenzionale definita per il 2012 dal Decreto 24/1/12 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato devono indicarsi al netto della quota esente, pari a €6.700.

**Deduzione dei contributi di previdenza complementare (art.8, co.6, D.Lgs. n.252/05)** - la disposizione agevolativa concerne quei lavoratori dipendenti neoassunti che nei primi 5 anni di iscrizione al fondo di previdenza complementare non hanno beneficiato integralmente del *plafond* di deducibilità previsto, avendo effettuato versamenti contributivi inferiori al limite dei 5.164,57 euro annui. Le istruzioni al modello precisano che il *plafond* accumulato nel corso dei primi 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare può essere ora utilizzato.

*Assonime Circolare  
n.22 del 12/07/13*

## Il ricorso in Commissione Tributaria

Analizzate le modalità di proposizione del ricorso dinanzi le commissioni tributarie provinciali. Lo studio, dopo una disamina delle norme relative alla competenza e alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, si occupa delle modalità di proposizione del ricorso e del suo contenuto necessario.

[Accademia Romana di Ragioneria, nota operativa n.6/2013 pubblicata sul sito ODCEC il 12/7/13](#)